



**Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale**

P.G. 203055/2018

Ravenna, 11.06.2019

ORDINE DEL GIORNO

**“CIRCOLAZIONE DI CARROZZINE ELETTRICHE / SCOOTER PER DISABILI /
PROPULSORI - AUSILI ELETTRICI PER CARROZZINE MANUALI”**

PREMESSO CHE:

L'art. 190 del Codice della Strada al punto 7 cita: 'Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli art. 6 e 7.

L'art. 46 del Codice della Strada cita: 'Non rientrano nella definizione di veicolo: b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Il Ministero della Salute ha sancito, con propria nota, il 'non obbligo di assicurazione per le carrozzine elettriche in comodato d'uso gratuito a carico degli assistiti.

L'art. 3 del Codice della Strada così definisce la pista ciclabile: “parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, **riservata** alla circolazione dei **velocipedi**”.

L'art. 50 sentenzia che i velocipedi sono veicoli con 2 o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione s'interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 km/h.

DATO ATTO CHE:

l'art. 3 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Molte cose sono cambiate, ma ancora oggi lo stigma sociale e la discriminazione impediscono a tante persone con disabilità la piena partecipazione alla vita della comunità.

CONSIDERATO CHE:

molti disabili non sono in grado di guidare un'autovettura per motivi pratici e/o economici e/o psicologici e quindi gli unici mezzi che gli consentono la possibilità di muoversi agevolmente e con una buona autonomia e celerità sono la carrozzina elettrica, lo scooter e la carrozzina manuale dotata di propulsore elettrico;

tali ausili consentono anche una velocità di 20/30 km/h a seconda del mezzo e tipo di ausilio; per tali mezzi è spesso complicato se non impossibile transitare sugli spazi riservati ai pedoni, sia per gli ostacoli presenti: quali pali segnalateci, pali della luce, semafori; sia per la presenza di pedoni che possono inavvertitamente ostacolarne il passaggio; sia per le condizioni del fondo, spesso ammalorato; sia per la presenza di marciapiedi spesso non provvisti di scivolo.

VALUTATO CHE:

l'ingombro di un disabile in carrozzina è pressoché quello di una bicicletta, se si considera la larghezza delle spalle; la velocità che può raggiungere una carrozzina elettrica e/o scooter e/o

carrozzina manuale dotata di propulsore elettrico va dai 6 km/h ca. ai 30 km/h ca.; sulla carrozzina si possono montare gli stessi 'accessori' quali campanello, specchietto, luci, catarifrangenti, ecc.

E CHE:

comunque tali mezzi di fatto spesso sono costretti a circolare sulla carreggiata e/o sulle piste ciclabili;

RITENIAMO CHE:

sia assolutamente doveroso modificare il codice della strada per permettere ai suddetti mezzi di circolare, oltre che negli spazi riservati ai pedoni anche negli spazi riservati ai velocipedi e quindi nelle piste ciclabili e in mancanza di queste nella carreggiata.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

ad adoperarsi presso tutte le sede istituzionali, governative, parlamentari, ministeriali per far si che venga consentita la loro circolazione, oltre che negli spazi riservati ai pedoni anche nelle piste ciclabili e in mancanza di queste nella carreggiata; eventualmente adottando le seguenti misure: velocità massima km/h 6 nelle aree pedonali; velocità massima km/h 25 nelle piste ciclabili; obbligo di precedenza sempre e comunque a Veicoli/Velocipedi e Pedoni; eventualmente dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa (all'uopo predisposta) che però, nel caso, dovrebbe essere prevista anche per i velocipedi.

Emanuele Panizza consigliere comunale Gruppo Misto

Marco Maiolini capogruppo Gruppo misto

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del 11.06.2019